



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 22 LUGLIO 2026

Riunione del 13/07/2026

133.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE TESSERATE:

sub 1 Sig.ra B. G. – in persona dei genitori titolari della responsabilità genitoriale

sub 2 Sig.ra G. A.

Sub 3 Sig.ra L. E.– in persona dei genitori titolari della responsabilità genitoriale

Sub. 4 Sig.ra P. C. – in persona dei genitori titolari della responsabilità genitoriale

Sub. 5 Sig.ra P. G. – in persona dei genitori titolari della responsabilità genitoriale

Sub 6 Sig.ra V. C. – in persona dei genitori titolari della responsabilità genitoriale

nonché

sub 7 nei confronti della Certosa Volley A.S.D. in persona del Presidente pro tempore.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito di atto di deferimento della procura federale Reg. n. 103/2025/26 pervenuto il giorno 11 Giugno 2026 per i seguenti capi di incolpazione:

Sig.ra B. G. in persona dei genitori esercenti la patria potestà: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, pubblicato tramite social network Instagram, un video avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

Sig.ra G. A.: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, realizzato un video, poi veicolato tramite social network Instagram, avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;



Sig.ra L. E. in persona dei genitori esercenti la patria potestà: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, realizzato un video, poi veicolato tramite social network Instagram, avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

Sig.ra P. C. in persona dei genitori esercenti la patria potestà: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, realizzato un video, poi veicolato tramite social network Instagram, avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

Sig.ra P. G. in persona dei genitori esercenti la patria potestà: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, realizzato un video, poi veicolato tramite social network Instagram, avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

Sig.ra V. C. in persona dei genitori esercenti la patria potestà: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, realizzato un video, poi veicolato tramite social network Instagram, avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

CERTOSA VOLLEY A.S.D. in persona del Presidente pro tempore Sig. M. B.: per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, proprie tesserate realizzato e condiviso tramite social network Instagram un video avente un contenuto denigratorio e offensivo nei confronti della squadra avversaria, la Team Volley Busnago a.s.d., debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

All'udienza preliminarmente il Presidente, su assenso delle parti, riunisce i vari procedimenti. Per la Procura risulta collegato il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli che discute chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di tutte le incolpate con la sanzione della squalifica per le atlete e l'accoglimento dell'istanza ex art. 33 Regolamento giurisdizionale per l'atleta P. G.; per la società propone una multa di € 600,00.



Risultavano altresì collegati l'atleta C.V. con l'Avv. Maria Cristina Anelli che sostanzialmente si riportava alla memoria depositata ritenendo che una sanzione particolarmente afflittiva non avrebbe raggiunto uno scopo educativo; l'Avv. Gianvito Garassino per l'atleta G. P., l'atleta L. E. che nominava a difensore la presente Avv. Desogus, la sig.ra G. A., l'Avv. Massimo della Rosa con il Presidente della società Volley Certosa, la sig.ra F. S. F. madre dell'atleta P. C. ed il sig. Brembilla Massimiliano, con la figlia Brembilla Giulia, che si riportava a quanto già comunicato alla procura in merito al contatto avvenuto con l'esponente al quale aveva porto le scuse per il gesto sbagliato della figlia e rilevava come la pubblicazione fosse avvenuta in ambito privato. Le parti si riportavano alle memorie depositate e l'Avv. Desogus discuteva verbalmente affermando come la propria assistita avesse compreso l'antigiuridicità dell'azione compiuta e chiedeva una sanzione più mite rispetto a quella richiesta dalla procura federale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati risultano provati dal video depositato agli atti e comunque non contestati dalle atlete. Gli stessi rivestono carattere di particolare gravità anche per l'utilizzo del mezzo social che ha amplificato il comportamento lesivo dei principi di lealtà e probità propri dello sport. Va comunque rilevato come sia le incolpate maggiorenti che i genitori delle minorenni abbiano compreso l'importanza che certi fatti non avvengano nello sport e l'attenzione da porre nell'utilizzo dei mezzi social. Ciò comunque non può comportare esimente di responsabilità ma può essere valutato ai fini della determinazione della sanzione. Per quanto riguarda la società coinvolta per fatti commessi dai tesserati e quindi per responsabilità oggettiva, l'esimente può rinvenirsi nelle azioni tese ad evitare che i propri tesserati commettano infrazioni disciplinari. E' una sorta di attività preventiva di educazione dei tesserati al fine di far meglio comprendere i principi basilari dello sport e l'importanza di tenere comportamenti che si conformino alle regole poste a rispetto di tutti ed in particolare degli avversari. Nella fattispecie la difesa della società ritiene che la stessa abbia adottato quanto in suo potere per evitare simili comportamenti. A prova vi è la comunicazione del divieto di utilizzare nella palestra i telefoni cellulari, anche nelle trasferte, e la sanzione che sarebbe stata irrogata alle atlete di partecipare alle attività delle squadre minori al fine di punirle occupando il loro tempo. Ritiene il Tribunale che seppur vanno valutati tali interventi per la determinazione della sanzione, gli stessi non possono essere ritenuti sufficienti per far dichiarare il non luogo a procedere. Le attività sono



infatti in parte successive e sanzionatorie di comportamenti già avvenuti ed in parte (come il divieto di utilizzo di cellulari) non portino ad una vera educazione del tesserato. L'attività che si chiede alla società è quella, sicuramente difficile, di educare preventivamente i tesserati facendo comprendere come nello sport comportamenti denigratori, offensivi e comunque contrari ai principi dello sport non devono essere tenuti e ciò per il rispetto oltre che dei principi di lealtà e probità anche per il rispetto delle persone.

Tale attività non vi è prova che sia stata compiuta dalla società che, seppur ha limitato il proprio intervento di carattere sanzionatorio, non ha provveduto alla prevenzione che ben poteva essere attuata senza far affiggere cartelli ma dedicando del tempo per una discussione sui principi, anche di fair play, propri dello sport.

La sanzione pertanto, pur valutando il parziale intervento della società, va irrogata come da dispositivo. Neanche può ravvisarsi un diverso coinvolgimento fra chi ha materialmente provveduto alla registrazione e chi ha partecipato al filmato - come eccepito dal genitore di una delle atlete - che, avendo raggiunto più soggetti compreso l'esponente, non può considerarsi in ambito privato.

Per quanto riguarda l'atleta P. G. l'accordo raggiunto con la procura viene considerato congruo.

PQM

Dispone:

- 1) Per l'atleta B. G. la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027
- 2) Per l'atleta G. A. la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027
- 3) Per l'atleta L. E. la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027
- 4) Per l'atleta P. C. la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027
- 5) Per l'atleta P. G., in accoglimento dell'istanza ex art. 33 Regolamento Giurisdizionale la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027.
- 6) Per l'atleta V. C. la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027



7) Per la CERTOSA VOLLEY A.S.D. in persona del Presidente pro tempore la sanzione della multa di € 200,00 (Duecento/00)

Roma, 14 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 luglio 2026